

Deliberazione Consiglio Regionale 17/03/2015, n. 61-10542

“Articolo 14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 ‘Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri’): approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 02/04/2015, II Suppl. Ord.]

... *omissis* ...

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) la quale, all’articolo 6, prevede che le regioni elaborino piani regionali di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra di essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione;

VISTA la legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 ‘Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri’) la quale, all’articolo 14, stabilisce che la Giunta regionale presenti per l’approvazione al Consiglio regionale, sulla base della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici della scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d’intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte dei comuni, anche in forma associata, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano medesimo;

VISTO il Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali il quale, al comma 1 dell’articolo 29, stabilisce che la Giunta regionale, nell’ambito della pianificazione prevista dall’articolo 6 della legge 130/2001, individui i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento e, al comma 2 dell’articolo 29, stabilisce che la realizzazione dei nuovi crematori è autorizzabile sulla base della popolazione residente di ciascun comune o nella eventuale forma associata, purché sufficiente a giustificare l’investimento e a consentire l’equilibrio di gestione, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini interessati;

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 20-766 e, in particolare, la proposta di Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori, come definito nell’allegato A alla presente deliberazione e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) in data 29 gennaio 2015, in merito alla presente proposta di deliberazione e viste, in particolare, le osservazioni dell’ANPCI, dell’ANCI e della Città di Torino allo stesso allegate;

PRESO, ALTRESÌ, ATTO del parere favorevole espresso a maggioranza dalla I commissione consiliare permanente nella seduta del 9 marzo 2015,

DELIBERA

- di approvare, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 3 agosto 2011 n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 ‘Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri’), la proposta di Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori, come definito nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

... *omissis* ...

ALLEGATO A
PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CIMITERI E CREMATORI
(L.R. 3 AGOSTO 2011 N. 15)

SOMMARIO

CAPITOLO 1 – PRINCIPI ISPIRATORI E CONTESTO PIEMONTESE

1. Relazione introduttiva
2. Considerazioni preliminari
3. Indagine statistica
4. Contesto demografico piemontese
5. La scelta crematoria nelle regioni
6. Criteri per la realizzazione e la gestione degli impianti di cremazione

CAPITOLO 2 – DISPOSIZIONI

1. Oggetto
2. Definizioni
3. Criteri per la predisposizione del Piano cimiteriale
4. Contenuti del Piano cimiteriale
5. Elaborati del Piano cimiteriale
6. Procedure per l'approvazione del Piano cimiteriale

CAPITOLO 3 – NUOVI CIMITERI E CREMATORI

1. Strutture cimiteriali
2. Sepulture e cappelle private
3. Cappelle private fuori dal cimitero
4. Costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento di quelli esistenti
5. Area cimiteriale
6. Requisiti e caratteristiche dei nuovi crematori
7. Condizioni per la soppressione di cimiteri e crematori esistenti
8. Strutture per il commiato
9. Cinerari comuni e aree per la dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale
10. Caratteristiche dei campi di inumazione e dei loculi aerati e non
11. Zona di rispetto cimiteriale

CAPITOLO 4 – CIMITERI PER ANIMALI

1. Cimiteri per animali d'affezione

CAPITOLO 5 – NORME TRANSITORIE

1. Norme transitorie

APPENDICE:

Prospetto statistico
Cartografia

CAPITOLO 1 – PRINCIPI ISPIRATORI E CONTESTO PIEMONTESE

1. Relazione introduttiva

Il cimitero o camposanto è un luogo, solitamente un'area delimitata, nel quale sono sepolti i corpi dei defunti.

La parola “cimitero” deriva dal greco κοιμητήριον (koimetérion, “luogo di riposo”: il verbo κοιμω (“koimân” significa “fare addormentare”), attraverso il tardo latino cœmeterium.

Fino all'epoca della rivoluzione francese la grande maggioranza dei morti veniva sepolta in fosse comuni ed esistevano luoghi esterni al perimetro cittadino in cui inserire i morti singolarmente e consentendo la personalizzazione del luogo di sepoltura sia per motivi affettivi, sia per motivi igienici, anche se sin dai tempi dei primi cristiani si diffuse l'idea di dedicare uno spazio ai morti, dapprima nelle catacombe e successivamente sotto il pavimento delle chiese e, dal Medioevo, attorno alle strutture religiose stesse.

Nella maggior parte delle religioni occidentali i riti funebri prevedono il loro completamento presso il cimitero, con il pio ufficio della sepoltura. Il tipo di cerimonia varia a seconda delle abitudini culturali e delle credenze religiose.

L'antropologia odierna e molti storici concordano nel fissare l'inizio della civilizzazione e delle manifestazioni culturali e religiose dell'homo sapiens proprio al momento in cui esso comincia a seppellire i morti della propria specie.

E infatti grazie a queste cerimonie rituali primitive abbiamo scoperto i primi rappresentanti della nostra specie.

I caratteri del cimitero moderno cominciano ad evidenziarsi con l'epoca romana, sia per la caratteristica “individuale” delle tombe, sia per la collocazione, al di fuori delle mura della città, come infatti ancora oggi è possibile osservare lungo le consolari.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle tombe, in un primo tempo, in epoca repubblicana, avevano il compito di dimostrare lo stato di benessere del cittadino romano, che non raramente provvedeva alla sua costruzione quando era ancora in vita.

Successivamente, in epoca imperiale, questa caratteristica andò scemando, fino all'avvento delle sepolture cristiane, caratteristicamente rappresentate dalle catacombe.

Nel Medioevo le tombe diventano progressivamente anonime, inizialmente tassativamente al di fuori delle chiese, poi ospitate anche al loro interno, in modo particolare per le classi sociali più elevate, mentre i poveri venivano sepolti all'esterno negli spazi circostanti, spesso in vere e proprie fosse comuni. Questo modello di sepoltura venne messo a dura prova nei periodi delle epidemie di peste che, da un lato comportarono la creazione di veri e propri pozzi, in cui erano ammassati i cadaveri, dall'altro, contribuì a legare indissolubilmente il concetto della sepoltura a quello delle norme igienistiche.

A partire dal XVIII secolo, prima in Francia e poi nel resto d'Europa furono varate norme che progressivamente vietavano la sepoltura nelle chiese con la creazione di cimiteri al di fuori delle città, creando le premesse per l'avvento del cimitero “borghese” del XIX secolo, al di fuori della città e, in base all'agiatezza e alla disponibilità finanziaria, con le caratteristiche “monumentali” delle tombe, che cominciano a diventare un vero e proprio punto di interesse architettonico, ripreso nelle varie manifestazioni artistiche dell'epoca (letteratura, arte, ecc). Diversamente, nel mondo anglosassone, e, conseguentemente, anche nel Nordamerica, il cimitero ha continuato a mantenere la caratteristica “romantica” del prato erboso, con sepolture che di preferenza continuano a localizzarsi nei prati intorno alle chiese.

Accanto all'aspetto architettonico-urbanistico, una parallela evoluzione è avvenuta anche per quanto riguarda il rito funebre, aspetto che indissolubilmente si lega a quello normativo.

E infatti, allo stato attuale, in attesa di una normativa “europea”, i regolamenti che si occupano dell'attività funeraria si stanno evolvendo in modo da riflettere i principi fondamentali su cui si basa la moderna legislazione in ambito funerario che deve garantire una effettiva integrazione delle varie confessioni, salvaguardando, allo stesso tempo, anche le prerogative dei non credenti. Una naturale conseguenza dei principi di tutela dei diritti fondamentali della libertà di pensiero, della libertà religiosa e di uguaglianza ormai riconosciuti a livello universale porta a considerare il fatto che ciò debba valere anche al momento della morte, con la conseguenza che qualunque norma regolamentare, e quindi anche le norme in tema di cimiteri e di crematori, devono tenere conto di questo. Da qui la emanazione di norme atte a garantire spazi pluri-confessionali e nonconfessionali che salvaguardino questi aspetti e che si concretizzino nella promozione a vari livelli, e, quindi, anche nel presente regolamento, delle sale del commiato.

Non ultima anche la considerazione da riservare ad altri esseri viventi, che ci accompagnano nel corso della nostra vita e che per molti di noi possono trovare un sentimento di “umana” gratitudine anche nel momento del decesso, con la regolamentazione di spazi dedicati.

A ciò si aggiungono anche ulteriori considerazioni, non ultima quella prettamente “laica”, ma che viene sempre più promossa anche a livello confessionale, della scelta crematoria che, pur con andamento altalenante ma comunque progressivo nel tempo, potrà rappresentare una delle soluzioni alle carenze di spazi di cui soffrono, in

maggiore o minore misura, i cimiteri delle nostre città.

Infine, quelli che siamo tutti portati a considerare dei servizi “accessori”, ma della cui mancanza spesso ci accorgiamo al momento del bisogno il che può diventare particolarmente disagiata in un momento che per definizione dovrebbe essere dedicato solo al ricordo e al raccoglimento: ci riferiamo ai cosiddetti “servizi” (parcheggi, ecc.) che in questo regolamento hanno trovato il loro giusto spazio.

Una ultima considerazione riguarda il concetto stesso di questo Piano che proprio per il fatto di essere prodotto in un’epoca di tumultuosi cambiamenti non può essere interpretato come un principio immutabile, ma è stato progettato per accogliere tutte quelle istanze che nel futuro, anche prossimo, si potranno presentare.

2. Considerazioni preliminari

La legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) all’articolo 6 prevede che “... *le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione ...*”.

Nel nostro paese la cremazione è diffusa in percentuali che variano sensibilmente da regione e regione. Se in alcune zone della penisola si ricorre alla cremazione anche nel 30% dei casi di scelta di trattamento del cadavere, in altre la percentuale non raggiunge l’1%. Si noti anche che vi sono grandi città prive di forni crematori.

La legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) all’articolo 5 prevedeva che “*1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d’intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, che contiene linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni e loro forme associative, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, della L. 130/2001. 2. Il Piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato. 3. I crematori sono realizzati all’interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l’utilizzo di crematori mobili*”.

La legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20) che ha abrogato l’articolo 5 della legge regionale 20/2007, all’articolo 14 prevede che la Giunta regionale presenti per l’approvazione al Consiglio regionale, sulla base della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici della scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d’intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte dei comuni, anche in forma associata.

La cremazione è un servizio pubblico a domanda individuale ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Tale servizio era gratuito per i cittadini nel senso che le spese erano sostenute dal comune di residenza fino alla legge 28 febbraio 2001, n. 26 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali) che lo ha reso oneroso.

Nel quadro di una programmazione dei crematori in un ambito regionale, i parametri da tenere presenti sono, tra gli altri, il numero dei residenti, l’indice di mortalità, le statistiche sulla scelta crematoria da parte dei residenti, tenendo presente l’indicazione di carattere generale (“di norma”) sulla presenza di almeno un crematorio per regione. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, commercio e artigianato devono poi essere definite norme tecniche sui limiti di emissione sugli impianti, sugli ambienti tecnologici e sui materiali per la costruzione delle bare per la cremazione. Fino all’approvazione dei citati decreti interministeriali i progetti di costruzione degli impianti, approvati dal comune territorialmente competente, su parere favorevole dell’ASL, devono comunque tenere conto delle norme in materia di emissioni in atmosfera ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Da quanto sopra, si rileva che nella predisposizione di una programmazione dei crematori sul territorio, che comprende sia la creazione di nuovi impianti sia la ristrutturazione di quelli esistenti, occorre tenere conto di alcuni criteri di fondo quali la compatibilità ambientale e la messa a punto di un servizio efficiente ed economicamente sostenibile dal sistema.

3. Indagine statistica

La Direzione sanità – Settore prevenzione e veterinaria a giugno 2014 ha fatto un censimento presso i comuni degli impianti crematori in esercizio o inseriti nella programmazione comunale delle opere pubbliche al 31 dicembre 2013.

I dati raccolti hanno evidenziato in Piemonte, a fine 2013, la presenza di dodici impianti di cremazione: nove impianti, con quindici linee in totale, già in esercizio, due impianti attivati uno a settembre e uno a novembre 2014 con una linea ciascuno e un impianto di prossima attivazione a Biella previsto per il 2016. Di questi impianti, sette su dodici sono idonei alla cremazione di casse di zinco e cinque su dodici alla cremazione di resti mortali in presenza di apparecchi elettromedicali. Tutti gli impianti sono provvisti di struttura per il commiato e tutti gli impianti funzionano a gas metano (Tab. 4 e Tab. 5).

Le cremazioni effettuate nel 2013 sono state in Piemonte pari a 23.057 (a fronte di un potenziale cremazioni/anno impianti di 48.056) di cui un 70% di cadaveri e il restante 30% di resti ossia cremazioni provenienti da estumulazioni, tumulazioni, parti anatomiche riconoscibili ed ossari. Negli ultimi quattro anni si è avuto un incremento più del 100% di cremazioni effettuate mentre rispetto all'anno precedente l'incremento è stato del 15% (Tab. 2 e Tab. 3).

Tab. 1 – Cremazioni effettuate negli impianti piemontesi per tipologia in valore assoluto

Tipologia di cremazione	2013	2012	2011	2010
Cadavere	16.012	14.165	11.344	9.348
Resti	7.045	5.869	3.923	1.976
<i>di cui esumazioni e estumulazioni non distinguibili</i>	940	551	482	420
<i>di cui esumazioni</i>	3.783	4.051	2.527	1.095
<i>di cui estumulazioni</i>	1.226	716	466	180
<i>di cui parti anatomiche riconoscibili assimilabili</i>	128	131	146	99
<i>di cui ossari</i>	539	195	127	37
Totale cremazioni	23.057	20.034	15.267	11.324

Fonte: Elaborazione Ufficio di statistica Regione Piemonte su dati Direzione sanità

Tab. 2 – Variazioni % delle cremazioni effettuate negli impianti piemontesi per tipologia (rispetto all'anno precedente)

Tipologia di cremazione	VAR 2013/2012	%	VAR 2012/2011	%	VAR 2011/2010	%	VAR 2013/2010	%
Cadavere	13,04%		24,87%		21,35%		71,29%	
Resti	20,04%		49,60%		98,53%		256,53%	
<i>di cui esumazioni e estumulazioni non distinguibili</i>	70,60%		14,32%		14,76%		123,81%	
<i>di cui esumazioni</i>	-6,62%		60,31%		130,78%		245,48%	
<i>di cui estumulazioni</i>	71,23%		53,65%		158,89%		581,11%	
<i>di cui parti anatomiche riconoscibili assimilabili</i>	-2,29%		-10,27%		47,47%		29,29%	
<i>di cui ossari</i>	176,41%		53,54%		243,24%		1356,76%	
Totale cremazioni	15,09%		31,22%		34,82%		103,61%	

Fonte: Elaborazione Ufficio di statistica Regione Piemonte su dati Direzione sanità

Tab. 3 – Peso % di ogni tipologia di cremazione sul totale delle cremazioni effettuate per impianto

Tipologia di cremazione	2013	2012	2011	2010
Cadavere	69,45%	70,70%	74,30%	82,55%
Resti	30,55%	29,30%	25,70%	17,45%
<i>di cui esumazioni e estumulazioni non distinguibili</i>	4,08%	2,75%	3,16%	3,71%
<i>di cui esumazioni</i>	16,41%	20,22%	16,55%	9,67%
<i>di cui estumulazioni</i>	5,32%	3,57%	3,05%	1,59%
<i>di cui parti anatomiche riconoscibili assimilabili</i>	0,56%	0,65%	0,96%	0,87%
<i>di cui ossari</i>	2,34%	0,97%	0,83%	0,33%
Totale cremazioni	100%	100%	100%	100%

Fonte: Elaborazione Ufficio di statistica Regione Piemonte su dati Direzione sanità

Tab. 4 – Impianti in esercizio e di prossima attivazione e relative caratteristiche strutturali al 2013

Comune impianto	ASL di- stretto	numero impianti in eser- cizio	impianti prossima apertura	linee	anno di esercizio impianti	fonte energia	Cremazioni potenziali impianto anno al 2013	Impianto idoneo alla cre- maz. cas- se di zin- co	Impianto idoneo alla cremazione in presenza di apparec- chi elettro- med.
ACQUI TERME	AL_7	1		1	2013	Metano	2.500	NO	NO
ASTI	AT_1		1	1	2014	Metano	1.500	SI	NO
BIELLA	BI_1		1	1	2015 2016	Metano	1.300	SI	SI
BRA	CN2_2	1		1	2007	Metano	1.040	SI	NO
CASELLE T.SE	TO4_1	1		1	2011	Metano	1.700	SI	SI
DOMODOSSOLA	VCO_2	1		1	2007	Metano	2.700	NO	NO
NOVARA	NO_4	1		1	2009	Metano	2.600	NO	NO
PISCINA	TO3_7	1		2	2009	Metano	2.720	SI	NO
TORINO	TO 1-10	1		5	2001	Metano	22.496	SI	SI
TRECCATE	NO_3	1		2	2010	Metano	6.000	NO	NO
VALENZA			1	1	2014	Metano	2.200	NO	SI
VERBANIA	VCO_3	1		1	2007	Metano	1.300	SI	SI
Piemonte		9	3	18		Metano	48.056	7 si e 5 no	5 si e 7 no

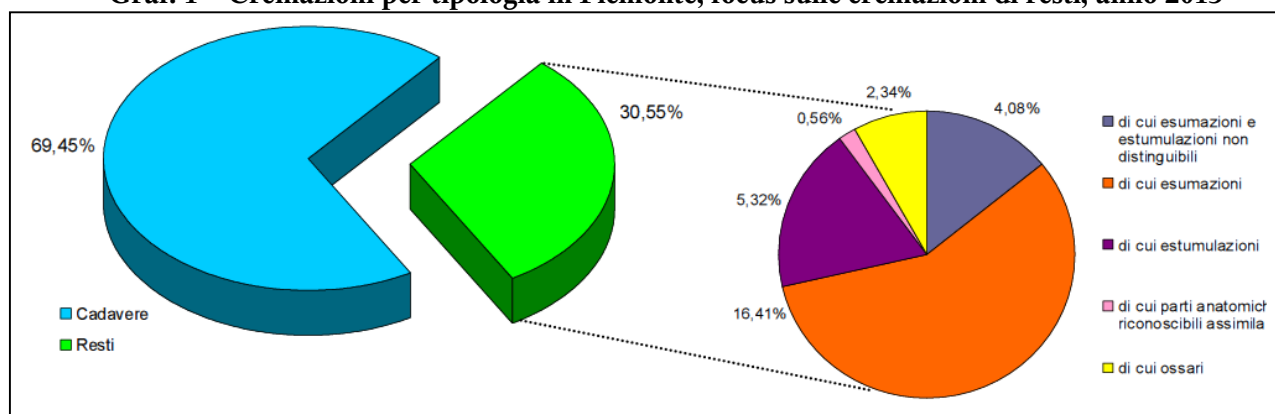
Fonte: Elaborazione Ufficio di statistica Regione Piemonte su dati Direzione sanità

Tab. 5 – Portata potenziale/anno e cremazioni effettuate per impianto in esercizio, anni 2010-2013

Comune impianto	ASL di- stretto	potenziali cre- mazioni implan- to anno	cremazioni im- pianto effettuate 2010	cremazioni im- pianto effettuate 2011	cremazioni im- pianto effettuate 2012	cremazioni im- pianto effettuate 2013
ACQUI TERME	AL_7	2.500	Non attivo	Non attivo	Non attivo	336
BRA	CN2_2	1.040	700	642	974	1.427
CASELLE T.SE	TO4_1	1.700	Non attivo	34	832	1.572
DOMODOSSOLA	VCO_2	2.700	2.509	1.597	2.074	2.217
NOVARA	NO_4	2.600	930	685	767	1.638
PISCINA	TO3_7	2.720	1.396	1.832	2.242	2.174
TORINO	TO 1-10	22.496	4.107	5.539	7.006	6.919
TRECCATE	NO_3	6.000	519	3.897	5.025	5.528
VERBANIA	VCO_3	1.300	1.163	1.041	1.114	1.246
Piemonte		43.056	11.324	15.267	20.034	23.057

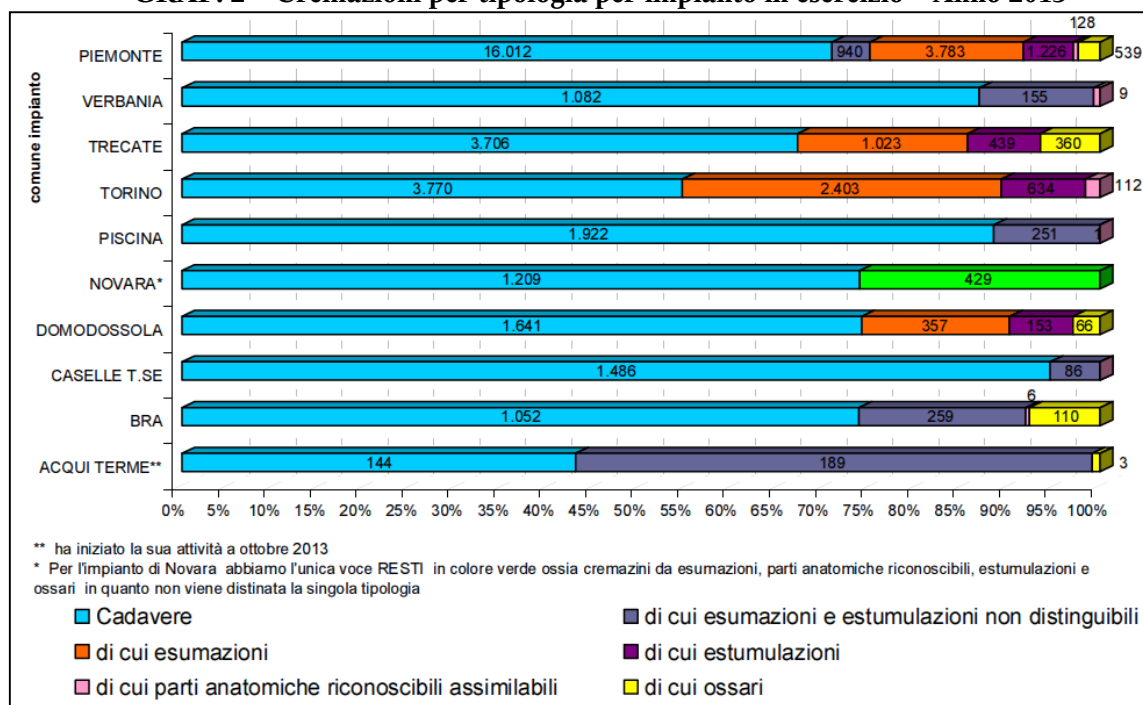
Fonte: Elaborazione Ufficio di statistica Regione Piemonte su dati Direzione sanità

Graf. 1 – Cremazioni per tipologia in Piemonte, focus sulle cremazioni di resti, anno 2013



Fonte: Elaborazione Ufficio di statistica Regione Piemonte su dati Direzione sanità

GRAF. 2 – Cremazioni per tipologia per impianto in esercizio – Anno 2013



Fonte: Elaborazione Ufficio di statistica Regione Piemonte su dati Direzione sanità

Dai dati relativi agli impianti, emerge una certa disomogeneità per quanto riguarda la distribuzione geografica, ma soprattutto per quanto riguarda il loro utilizzo.

Nel complesso, si possono esprimere alcune considerazioni con l'aiuto dei dati rilevati dalla Direzione sanità sugli impianti piemontesi:

- 1) dal numero degli impianti esistenti in Regione Piemonte si deduce che è soddisfatto il requisito del numero minimo di impianti per regione richiesto dalla legge 130/2001;
- 2) la possibilità di cremazione in casse di zinco è soddisfatta dagli impianti già in esercizio e di prossima attivazione (Piscina, Caselle Torinese, Biella, Asti, Verbania, Biella e Torino);
- 3) non si è raggiunta la saturazione e alcuni impianti risultano essere parecchio sotto utilizzati rispetto al loro potenziale annuo dichiarato (Tab. 5).

4. Il contesto demografico piemontese

Analizzando i dati Istat sulla dinamica demografica piemontese si possono delineare diverse caratteristiche strutturali che influenzano l'organizzazione del sistema.

Il tasso di mortalità in Piemonte nel 2013 risulta essere il sesto più alto (dopo Liguria, Friuli V.G., Marche, Abruzzo, Umbria e Emilia-Romagna) della media nazionale (11,4% residenti in Piemonte contro 10,0% in Italia). Le province con il più alto tasso di mortalità sono Alessandria (13,9%), Vercelli (13,4%) e Biella (13,1%), quella con tasso di mortalità più basso è la provincia di Novara (10,2%). Se si considera la popolazione distribuita per azienda sanitaria, l'ASL di Alessandria e l'ASL di Asti hanno tassi di mortalità in linea con la provincia stessa mentre le aziende sanitarie con tasso di mortalità sotto la media regionale CN2 (10,96%), TO3 (10,19%), NO (10,14%) e sotto la media nazionale TO5 (9,51%).

La popolazione residente in Piemonte al 31 dicembre 2013 è di 4.436.798 individui ossia 62.746 soggetti in più rispetto al 2012 (confermando la ripresa tipica dopo la flessione classica degli anni di censimento vedi Graf. 1). L'età media dei piemontesi è di 45,8 anni con un massimo di 47,8 anni nella provincia di Alessandria e un minimo di 44,8 anni nelle province di Novara e Cuneo.

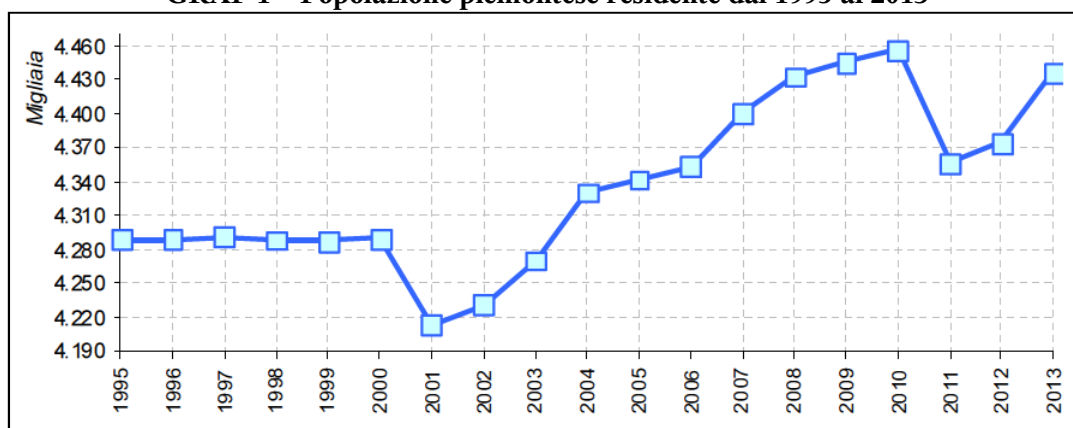
La speranza di vita alla nascita della popolazione piemontese al 2013 è pari a 79,4 anni per gli uomini e 84,4 anni per le donne. A 65 anni si ha una speranza di vita ancora di 18,4 anni per i maschi e di 22,0 anni per le femmine esattamente nella media della speranza di vita nazionale.

La struttura della popolazione in Piemonte al 2013 è così composta: 12,9% di 0-14 anni (Italia 14,1%), 63,9% di 15-64 anni (Italia 65,4%) e 23,2% di 65 anni e oltre (Italia 20,5%). Le province con un'incidenza minore di anziani è Novara con il 21,4% di popolazione ultra sessantacinquenni per contro la provincia con un'incidenza maggiore di ultra sessantacinquenni, 26,1%, è Alessandria.

Il trend della natalità non è più in crescita dal 2009 e la “forbice” con il numero di morti non tende a diminuire nonostante questi ultimi nel 2013 siano leggermente in calo (Graf. 2).

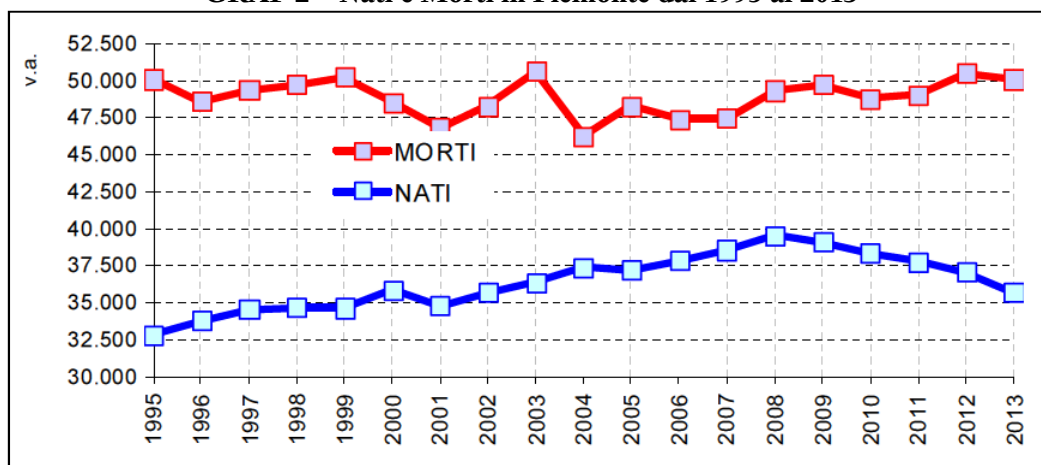
La popolazione piemontese è una popolazione piuttosto anziana, come si è già notato nei dati della struttura di popolazione in quanto la proporzione di anziani è maggiore di quella dei giovanissimi, infatti a conferma l'indice di vecchiaia nel 2013 è pari a 185,7 anziani ogni 100 giovani, la provincia e l'azienda sanitaria più anziana è quella di Alessandria con un indice pari a 230 anziani ogni 100 giovani mentre le province più giovani sono quelle di Cuneo e Novara con 165 anziani ogni 100 giovani e l'azienda sanitaria più giovane è l'ASL TO5 con un indice uguale a 151 anziani ogni 100 giovani. Osservando inoltre le piramidi per età della popolazione delle aziende sanitarie si può osservare come ci si avvicini ad avere una piramide rovesciata, sintomo evidente dell'invecchiamento della popolazione dove la numerosità della stessa aumenta con l'aumentare dell'età (Graf. 3).

GRAF 1 – Popolazione piemontese residente dal 1995 al 2013



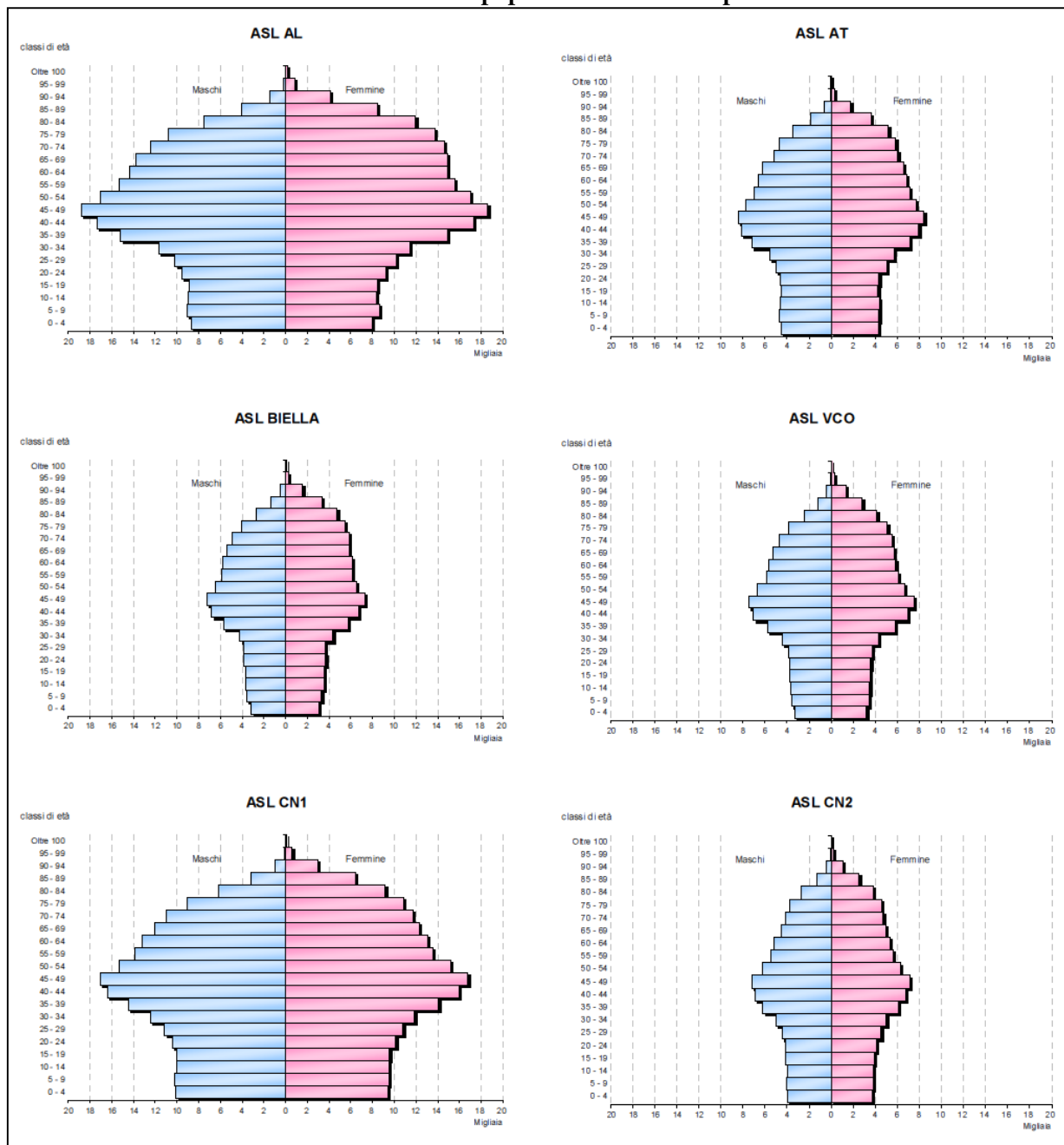
Fonte: Elaborazione Ufficio di statistica Regione Piemonte su dati ISTAT

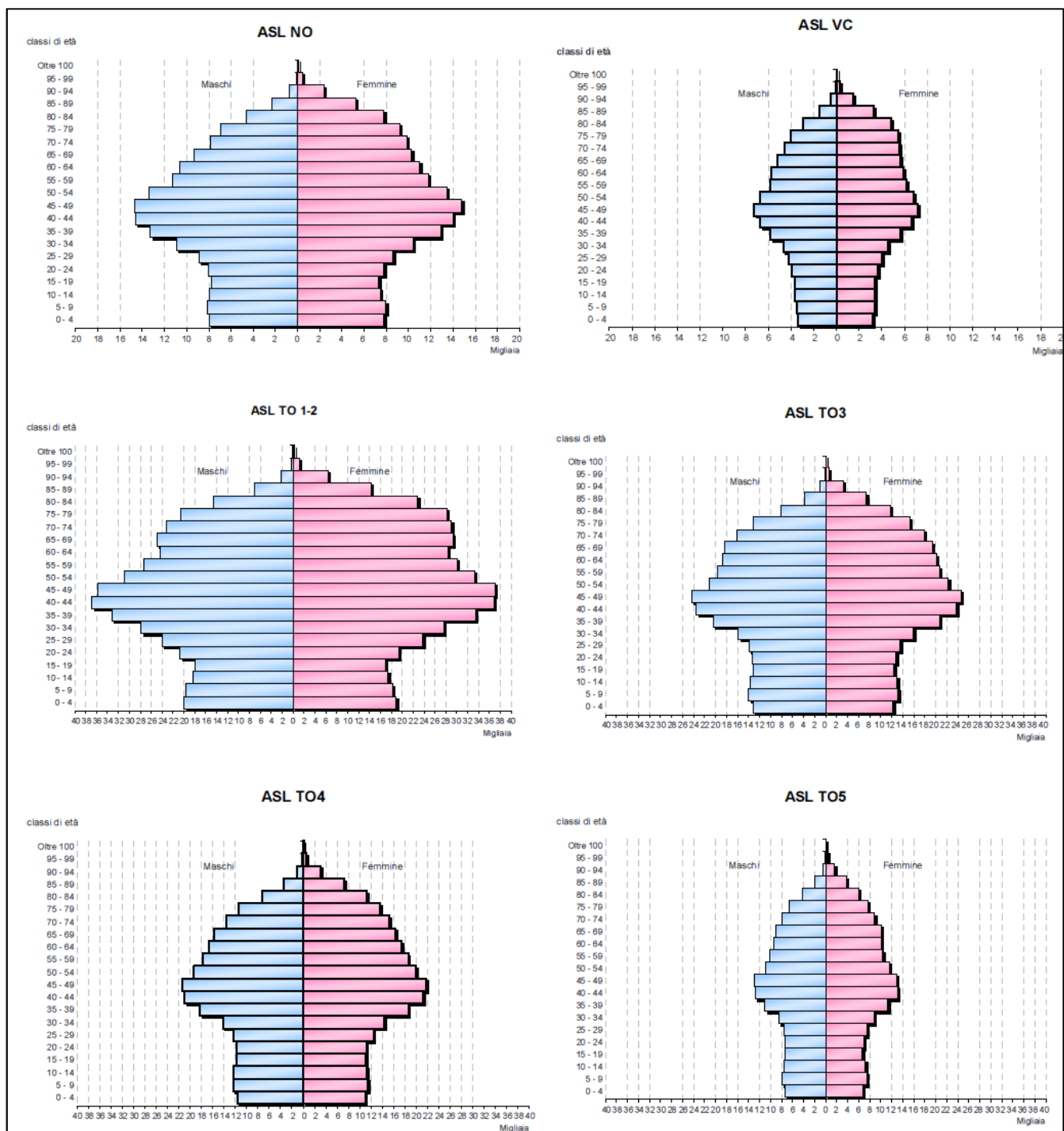
GRAF 2 – Nati e Morti in Piemonte dal 1995 al 2013



Fonte: Elaborazione Ufficio di statistica Regione Piemonte su dati ISTAT

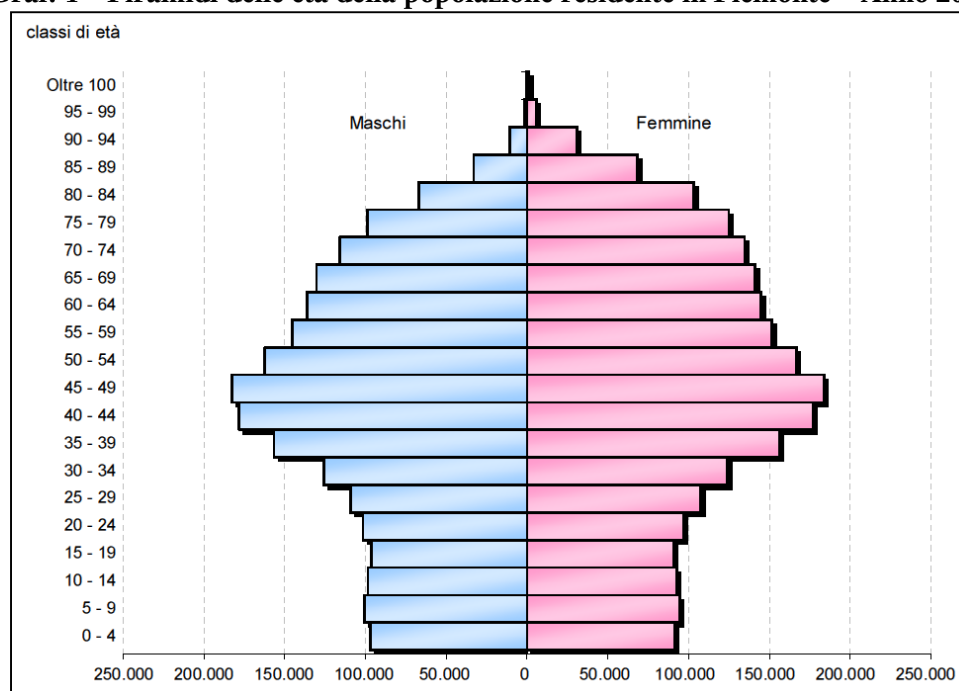
Graf. 3 – Piramidi delle età della popolazione residente per ASL – Anno 2013





Fonte: Elaborazione Ufficio di statistica Regione Piemonte su dati ISTAT

Graf. 4 – Piramidi delle età della popolazione residente in Piemonte – Anno 2013



Fonte: Elaborazione Ufficio di statistica Regione Piemonte su dati ISTAT

La previsione dell'andamento della popolazione piemontese nei prossimi cinquant'anni si può ipotizzare sia delineato da uno scenario con lo slittamento del baricentro demografico verso le età anziane. Il dato più macroscopico – ma non sorprendente – riguarda la rapidità e la diffusione del processo di invecchiamento, che né un'eventuale ripresa della fecondità, né un possibile continuo afflusso di giovani immigrati riusciranno a contrastare. L'età media, oggi poco superiore ai quarantacinque anni (2013), pare destinata al 2050 a collocarsi intorno ai cinquant'anni secondo lo scenario “centrale” (fecondità che non interrompe la lieve ripresa, sopravvivenza che pone il Piemonte tra le regioni d'Europa in cui si vive più a lungo e flussi migratori regolari ma lenti), con una possibile oscillazione tra i quarantanove anni dello scenario “basso” o pessimista (fecondità in netto calo, speranza di vita che cresce molto lentamente, e flussi migratori molto esigui) e i cinquantuno dello scenario “alto” o ottimista (fecondità che risale con vigore, speranza di vita che aumenta di sette-otto anni e flussi migratori elevati).

L'invecchiamento della popolazione sarà trascinato dallo slittamento delle generazioni del baby boom – oggi massicciamente presenti nelle classi di età comprese tra i quarantacinquenni e i cinquantenni – prima verso le età degli adulti maturi, poi verso l'età anziana.

Ciò che può sembrare certo è una terza età stazionaria e una quarta età in crescita. Un secondo profilo del processo di invecchiamento riguarda le età anziane. Contrariamente a quanto ci si poteva attendere, la crescita della cosiddetta “terza età” (indicativamente compresa tra i sessantacinque e i settantanove anni) non appare particolarmente impetuosa: anzi, almeno fino al 2020 il numero di persone appartenenti a quella fascia di età rimarrà in Piemonte complessivamente stabile. Questo perché le nascite nel dopoguerra e negli anni cinquanta furono relativamente poco numerose. Al contrario, la quarta età (ottant'anni e oltre), segnata da maggiori rischi di disabilità e di non autosufficienza, è invece destinata a crescere significativamente: con essa certamente aumenteranno anche i costi sanitari e assistenziali che il sistema regionale sarà chiamato a sostenere.

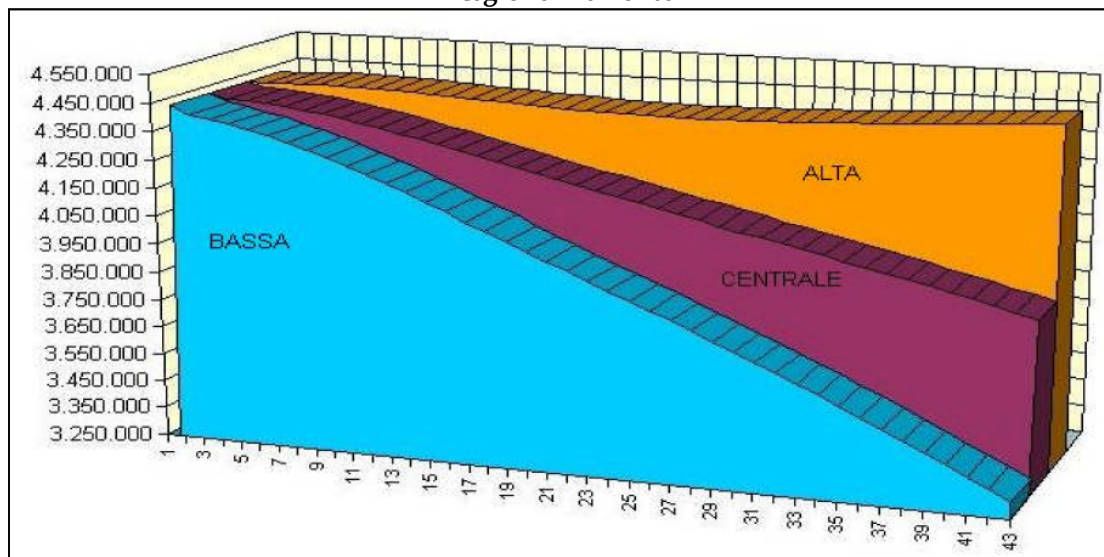
Ciò che è probabile sono i due paradossi della natalità e della mortalità che caratterizzeranno l'evoluzione demografica futura. Il primo paradosso è legato alla natalità progressivamente in calo dopo la breve ripresa dell'ultimo decennio e si spiega con la progressiva uscita dall'età riproduttiva delle generazioni del baby boom e con la conseguente riduzione nel numero di madri e padri potenziali.

Un secondo paradosso riguarda l'aumento dei decessi, pur in presenza di una dilatazione delle speranze di vita. Anche se anno dopo anno le condizioni generali di sopravvivenza saranno sempre migliori – anzi le migliori mai registrate nella storia della regione – il numero dei decessi annui crescerà in misura significativa, da circa 50.000 a circa 57.000 nel 2020. Un miglioramento delle prospettive di vita a livello individuale si assocerà dunque a una maggiore vulnerabilità della popolazione piemontese nel suo complesso.

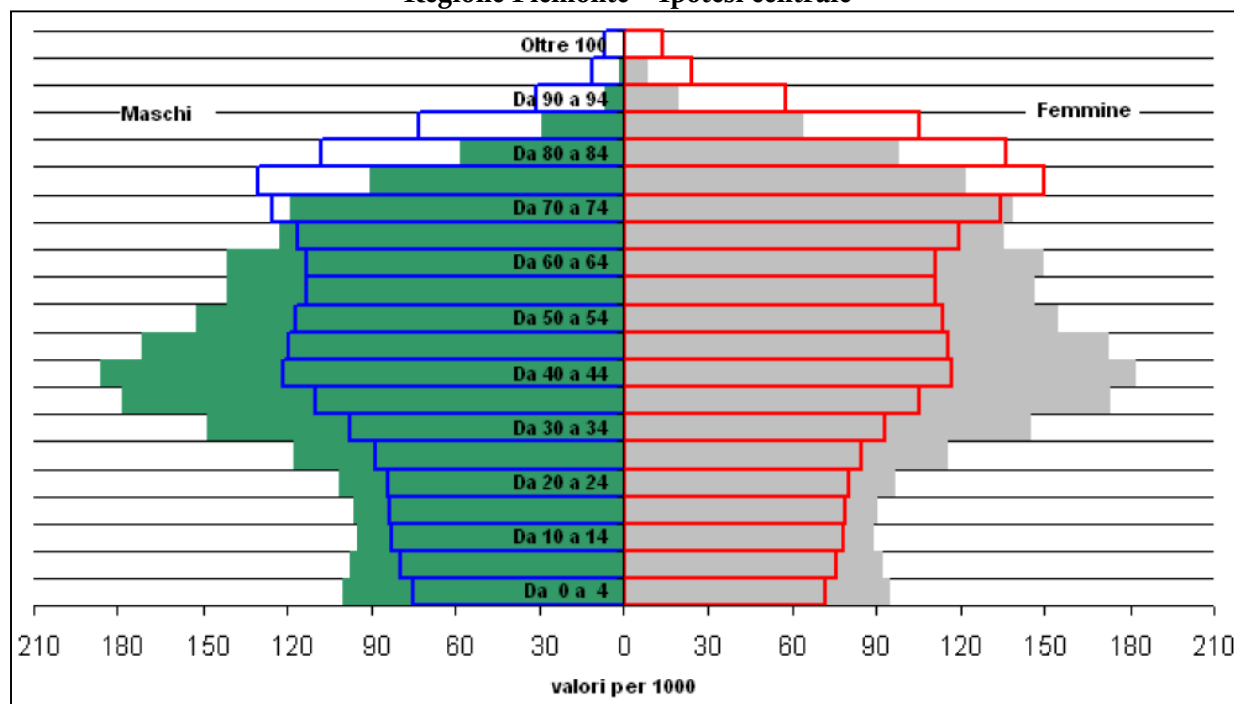
La diminuzione delle nascite e l'aumento dei decessi determineranno un progressivo peggioramento del saldo naturale, ossia della variazione nella consistenza di una popolazione non riconducibile a fenomeni migratori: an-

nualmente si passerà da 10.000 persone in meno a 30.000 in meno. Per questo motivo, legato alla struttura della popolazione piemontese e alla sua inerzia, un apporto migratorio anche consistente come quello ipotizzato nello scenario “centrale” non riuscirà a invertire la tendenza alla diminuzione complessiva della popolazione, che potrebbe scendere sotto la soglia dei quattro milioni intorno agli anni trenta del secolo in corso.

**Popolazione residente – Tre ipotesi evolutive a confronto
Regione Piemonte**



**Struttura per età della popolazione residente al 2009 e al 2050
Regione Piemonte – Ipotesi centrale**



5. La scelta crematoria nelle regioni

I dati disponibili per esaminare cosa succede nelle altre regioni italiane possiamo osservarli nel rapporto redatto da Federutility SEFIT, un'associazione di comuni e aziende partecipate per il servizio funebre, di cremazione, cimiteriale ed illuminazione, che svolge una rilevazione annuale riguardante gli impianti di cremazione italiani misurando gli eventi nel luogo di esecuzione che può essere diverso da quello di residenza del defunto. I dati raccolti rappresentano perciò i valori delle cremazioni per impianto di esecuzione indipendentemente dalla residenza dei defunti e non sono esaustivi in quanto non vi è obbligo di risposta.

I dati disponibili di Federutility SEFIT evidenziano comunque nel corso del 2013 rispetto al 2012 una crescita del fenomeno a livello italiano di circa il 9%. Le regioni nelle quali la cremazione sembra essere più praticata sono: Lombardia 24,5% del totale italiano, Piemonte 14,8%, Emilia-Romagna 12,5% e Veneto 12,03%.

Le regioni che hanno visto un incremento percentuale maggiore nel 2013 rispetto al 2012 sono: Sicilia +256% (nonostante in valore assoluto il fenomeno sia molto piccolo considerata la dimensione demografica del territorio), Sardegna +25,6%, Puglia +24,6% e Friuli Venezia Giulia +23,2%. In valore assoluto le regioni che hanno registrato un incremento maggiore sono invece Emilia-Romagna e Piemonte. Nelle Marche viceversa si è verificato una contrazione del fenomeno di circa il 25%.

Il ricorso alla cremazione sembra interessare soprattutto il Nord d'Italia (con la maggiore presenza di impianti) e il Centro. Poco diffusa diversamente è ancora nelle regioni del Sud. Le città con il numero di cremazioni maggiori sono Roma, Milano, Genova e Livorno. Nel 2013 la regione dove si "crema" di più è la Lombardia (regione meglio dotata di impianti), seguita da Piemonte e Veneto.

Le cremazioni in Italia sono passate da circa 3.600 unità del 1987, anno in cui viene introdotta la gratuità della cremazione, alle circa 30.000 del 2000.

Dal 2001 la cremazione divenne ordinariamente a pagamento.

L'onerosità sembra comunque non incidere più di tanto nel trend di aumento del fenomeno, tanto che nel giro di dieci anni la cremazione ha raggiunto e superato le 100.000 unità a livello nazionale.

Il trend attuale in Italia è del 16,6% di scelta crematoria sui decessi.

In Europa le cremazioni hanno raggiunto e superato il 37% delle preferenze della popolazione.

6. Criteri per la realizzazione e la gestione degli impianti di cremazione

Da quanto sopra, se si tiene conto che un impianto crematorio economicamente sostenibile deve effettuare non meno di 1200/1300 cremazioni/anno, e che l'impianto di Torino effettua circa 7000 cremazioni/anno (a fronte di un potenziale/anno dell'impianto di circa 22.000 cremazioni annue), deriva che, almeno per gli anni di competenza del Piano Socio Sanitario regionale 2012-2015, il numero degli impianti in Piemonte si deve ritenere sostanzialmente adeguato, fatto salvo quanto indicato al capitolo 3, punto 6, quinto capoverso, lettera c).

Invece, sussistono importanti problemi relativi alla distribuzione delle cremazioni che dovranno essere riequilibrati al fine di garantire la sostenibilità economica degli impianti esistenti.

Il primo criterio da osservare per la costruzione di un nuovo impianto è quello dell'efficienza che, come già accennato, sulla base delle attuali tecnologie deve prevedere almeno 1200/1300 cremazioni/anno per impianto o per linea.

A questo criterio si collega quello del bacino di riferimento, che deve prevedere per il nuovo impianto almeno 5000 decessi anno (equivalente a una popolazione di circa 500.000 abitanti) e che può essere raggiunto anche attraverso associazioni tra comuni, convenzioni, unioni di comuni, ecc..

Altri criteri che devono essere individuati sono la distanza minima (cinquanta chilometri da un altro impianto) e, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e favorire l'utilizzo di combustibili a ridotto impatto ambientale, la scelta di installazione di impianti in cimiteri situati in zone metanizzate.

In Piemonte, tuttavia, può essere importante prendere in considerazione non tanto la realizzazione di nuovi impianti, quanto la ristrutturazione di quelli esistenti: da questo punto di vista, diventa fondamentale l'adeguamento tecnologico e gestionale, con particolare riferimento al controllo delle emissioni secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/2006.

Dal punto di vista organizzativo, si tenga presente che, ad oggi, la gestione degli impianti in Piemonte è del tutto autonoma, priva di un qualunque coordinamento, per cui si vengono a determinare diverse criticità quali ad esempio bacini di utenza sovrapposti, mancanza di accordi di assistenza nei casi di fermo impianto, ecc.

Da questo punto di vista, si ritiene utile proporre la creazione presso la Direzione sanità di un gruppo di lavoro interdirezionale di monitoraggio che provveda alla raccolta di un flusso costante di informazioni e di dati dai comuni e dai gestori degli impianti al fine di favorire una migliore gestione del servizio a vantaggio dei cittadini nonché la sostenibilità economica dello stesso.

CAPITOLO 2 – DISPOSIZIONI

1. Oggetto

Il presente piano disciplina requisiti e caratteristiche dei cimiteri, dei crematori e delle relative attrezzature e servizi in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 15/2011.

2. Definizioni

Ai fini del presente Piano si intende per:

- camera mortuaria: la camera mortuaria è un edificio o ambiente all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di cadaveri (o loro trasformazioni di stato come ossa, ceneri e resti mortali) già racchiusi in un cofano confezionato adeguatamente in relazione alla successiva destinazione ed al tempo di permanenza. L'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria) definisce come obbligatorio per ciascun cimitero la presenza della camera mortuaria/ deposito mortuario. La camera mortuaria deve possedere le caratteristiche fissate dagli articoli 64 e 65 del d.p.r. 285/1990;
- cinerario comune: luogo destinato alla conservazione di ceneri, obbligatorio per ogni cimitero, destinato alla raccolta e conservazione in perpetuo, e in forma promiscua e anonima, delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione;
- urna cineraria: contenitore di ceneri portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Viene collocata in nicchie cinerarie con dimensioni limite delle urne e caratteristiche edilizie stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Gli ossarietti possono essere usati come nicchie cinerarie. Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati o anche nel cinerario comune, con tariffa stabilita dal comune. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere anche tumulate in tombe di famiglia o in loculo con feretro di familiare o affine;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività composto di servizi ed attrezzature avente determinati requisiti;
- crematorio: struttura di servizio all'interno del cimitero destinata alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- obitorio: luogo dotato delle relative attrezzature di cui al d.p.r. 285/1990 (celle frigo, ecc.), nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- struttura per il commiato: luogo all'interno o all'esterno del cimitero, anche attiguo al crematorio, nel quale vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tomba familiare: sepoltura in forma di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, ma anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie.

3. Criteri per la predisposizione del Piano cimiteriale

Ogni comune o unione di comuni è tenuto a predisporre il Piano cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura, del bacino preso in considerazione, nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del Piano medesimo. Il Piano è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti degli elementi presi in esame dal piano medesimo.

Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la revisione viene effettuata solo ogniqualvolta si registrano variazioni rilevanti degli elementi presi in esame dal Piano medesimo.

Gli elementi da considerare per la redazione del Piano cimiteriale sono:

- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per l'inumazione e per la tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogno.

gni.

4. Contenuti del Piano cimiteriale

Il Piano cimiteriale deve individuare:

- a) le strutture cimiteriali;
- b) le attrezzature di servizio al cimitero;
- c) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
- d) la zona di rispetto cimiteriale;

Tutte le strutture e attrezzature del cimitero devono essere progettate e realizzate in modo da:

- a) garantire un adeguato standard di sicurezza per i visitatori e per gli operatori;
- b) garantire la movimentazione dei feretri;
- c) garantire una adeguata dotazione di verde e alberature;
- d) garantire l'accesso a tutti, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria alle strutture cimiteriali e ai parcheggi;
- e) garantire una adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

5. Elaborati del Piano cimiteriale

Il Piano cimiteriale deve essere costituito almeno dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnico-sanitaria;
- c) planimetria di inquadramento territoriale del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri esistenti e quelli previsti;
- d) relazione idrogeologica e geologico tecnica delle aree interessate;
- e) planimetrie delle classi geologiche e della soggiacenza di falda delle aree interessate dal Piano cimiteriale alla scala delle tavole del Piano Regolatore Generale (PRG);
- f) planimetria di progetto con illustrazione del rapporto tra le previsioni del Piano cimiteriale e quelle del Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) alla scala delle tavole del PRG;
- g) disposizioni di attuazione specifiche.

Qualora il Piano cimiteriale determinasse modifiche alle previsioni contenute nel PRGC, devono essere attivate le conseguenti procedure di variante urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela del suolo).

Gli elaborati di cui sopra possono essere sostituiti da quelli del PRGC, qualora non vi siano state modifiche nel quadro di riferimento idrogeologico. Devono essere in ogni caso presenti gli elaborati contenenti i dati relativi alla soggiacenza di falda.

6. Procedure per l'approvazione del Piano cimiteriale

Il Piano cimiteriale, comprensivo di tutti i suoi allegati, viene approvato dal comune con proprio provvedimento, previa trasmissione all'azienda sanitaria locale per il parere di competenza e previo espletamento, qualora previsto, delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte seconda del d.lgs.152/2006.

CAPITOLO 3 - NUOVI CIMITERI E CREMATORI

1. Strutture cimiteriali

Le strutture cimiteriali sono costituite da:

- a) zone per la tumulazione dei cadaveri;
- b) zone per l'inumazione dei cadaveri;
- c) giardino della rimembranza;
- d) servizi igienici;
- e) camera mortuaria;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) obitorio;
- i) deposito di osservazione;
- j) struttura per il commiato.

Possono inoltre essere presenti all'interno del cimitero:

- a) tombe o cappelle di famiglia;
- b) crematorio;
- c) cappelle, chiese o luoghi di culto;
- d) deposito temporaneo;
- e) ufficio per la gestione del cimitero;
- f) alloggio del custode.

In particolare:

- i depositi di osservazione devono consentire l'osservazione della salma sino alla chiusura della cassa per l'accertamento di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, cui si devono aggiungere i sistemi anti-intrusione, al fine di evitare la profanazione delle salme;
- l'accesso carrabile per i trasporti funebri e quello pedonale, dovranno essere, di norma, separati; è consentito unificarli qualora non sia possibile individuare soluzioni adeguate ed equilibrate sotto il profilo economico e funzionale dell'intervento, in relazione alle caratteristiche del cimitero esistente;
- qualora sia previsto un alloggio per il custode, questo dovrà essere ubicato in posizione idonea a sorvegliare gli ingressi;
- il magazzino deve consentire il ricovero degli attrezzi utilizzati dal personale per la periodica pulizia e manutenzione del cimitero e delle attrezzature e dei materiali usati in occasione delle operazioni di sepoltura dei feretri;
- i parcheggi di servizio al cimitero possono essere collocati nella zona di rispetto cimiteriale e sono dimensionati sulla base dei dati relativi all'afflusso medio giornaliero, escludendo i picchi di presenza determinati dalle festività specificatamente dedicate al culto dei morti; per tali occasioni dovranno essere previste opportune soluzioni, come l'approntamento di aree parcheggio nelle vicinanze del cimitero ricavate utilizzando la viabilità esistente o aree temporaneamente all'uopo individuate;
- il collegamento tra l'area a parcheggio e l'ingresso dovrà essere garantito da un viale facilmente percorribile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria;
- nella ristrutturazione dei cimiteri esistenti devono essere obbligatoriamente previste le strutture elencate al punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j). Nel caso di ristrutturazione e di ampliamenti di cimiteri esistenti nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, le camere mortuarie, gli obitori e i depositi di osservazione possono essere utilmente garantiti da quelli presenti nei comuni e nelle strutture sanitarie del distretto di appartenenza.

2. Sepulture e cappelle private

Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - numero 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e le tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può, altresì, costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai residenti.

Alle cappelle e sepolture private cimiteriali si applicano le disposizioni generali stabilite dal d.p.r. 285/1990 per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.p.r. 285/1990.

3. Cappelle private fuori del cimitero

La cappella privata costruita fuori dal cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.

I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite le aziende sanitarie locali e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).

La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle private sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 27 della legge regionale 56/1977, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

I tumuli presenti nelle cappelle private devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri.

Le cappelle private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.

4. Costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento di quelli esistenti

Per la costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento di quelli esistenti i comuni, singoli o associati, devono predisporre apposito progetto, congruente con il Piano cimiteriale approvato, preceduto da accurato studio tecnico dei luoghi, che illustri l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la sua caratterizzazione idrogeologica, con particolare riferimento alla natura fisico-chimica del terreno ed alla profondità e direzione della falda idrica sottostante.

I progetti, approvati con deliberazione del Consiglio comunale, sono autorizzati previo parere vincolante (ai sensi della legge regionale 15/2011, articolo 9) dell'azienda sanitaria locale e dell'ARPA territorialmente competenti, alle quali deve essere trasmessa la seguente documentazione:

- a) deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto;
- b) elaborati grafici di progetto che descrivano le opere previste: estratto di mappa, corografia, piante, prospetti e sezioni dei manufatti, eventuali particolari costruttivi;
- c) planimetrie, in scala 1:2000, riportanti le fasce di rispetto cimiteriali;
- d) relazione geologica che attesti le caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati (natura e tipologia, granulometria, stabilità dei versanti, capacità portante) nonché le condizioni idrogeologiche dell'area (permeabilità, porosità, soggiacenza della falda e sue oscillazioni e direzione); la relazione deve essere accompagnata da elaborati grafici di scala adeguata ad evidenziare eventuali rapporti con aree di salvaguardia di punti di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano;
- e) relazione tecnico-sanitaria riportante:
 - una descrizione generale dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio esterne ed interne, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie (camere mortuarie, sale di autopsia, servizi igienici, impianti tecnici, ecc.), delle modalità utilizzate per il superamento delle barriere architettoniche;
 - l'indicazione dei criteri utilizzati per la programmazione dei diversi tipi di sepoltura e dei lotti ad essi riservati;
 - la valutazione tecnica della compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico-sanitari, in relazione al rispetto dei parametri previsti dalle norme vigenti, ed in riferimento alle valutazioni geologiche ed idrogeologiche;
 - l'indicazione dei sistemi di smaltimento delle acque reflue e di allontanamento dei rifiuti solidi.

Nel caso in cui il cimitero preveda la realizzazione di impianti di cremazione, deve essere presentata la documentazione prevista in questi casi.

Per ogni cimitero deve essere garantita la dotazione adeguata di servizi igienici per il pubblico ed il personale addetto e la fornitura di acqua potabile di provenienza esclusiva da pubblico acquedotto; il prelievo da pozzo in loco di acqua sotterranea è consentito al solo scopo di destinarla alla pulizia ed all'innaffiamento.

5. Area cimiteriale

L'area cimiteriale deve essere caratterizzata da terreno sciolto sino alla profondità di 2,5 metri, asciutto e dotato di un grado adatto di porosità e di capacità per l'acqua, allo scopo di favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri nelle fosse di inumazione; tali condizioni possono anche essere artificialmente realizzate, a cura del comune con opere locali o con il riporto di terreni estranei, come previsto dall'articolo 57, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

Nell'area cimiteriale la falda idrica sotterranea deve trovarsi a distanza adeguata dal piano di campagna, in ogni caso ad altezza tale da garantire nel periodo di minima soggiacenza un franco di 0,5 metri dal fondo delle fosse di inumazione.

Nell'area cimiteriale deve essere, inoltre, garantito lo smaltimento adeguato delle acque meteoriche con scoli su-

perficili e, se necessario, con opere di drenaggio, assicurando comunque condizioni di umidità del terreno tali da non nuocere al regolare andamento della mineralizzazione dei cadaveri nei campi di inumazione.

Qualora si determinino condizioni non conformi ai requisiti sopra citati, in particolare si verifichi l'incompleta mineralizzazione dei cadaveri malgrado interventi di correzione artificiale dell'area, deve essere valutata l'eventualità di procedere alla soppressione del cimitero secondo le modalità indicate al successivo punto 7.

L'area cimiteriale è delimitata, lungo il perimetro, da un muro o da altra idonea recinzione di altezza non inferiore a 2,5 metri dal piano di campagna.

6. Requisiti e caratteristiche dei nuovi crematori

I crematori, la cui previsione dovrà essere documentata e tecnicamente definita all'interno del Piano cimiteriale comunale, dovranno essere costruiti all'interno dei recinti cimiteriali e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione dovrà essere prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi.

Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune territorialmente competente, su parere favorevole dell'azienda sanitaria locale.

Il forno crematorio nonché gli impianti a servizio dello stesso devono essere autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 dall'autorità competente, individuata nell'ente provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'). Tale autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.

I criteri per la costruzione di un nuovo impianto sono:

- a) l'efficienza che sulla base delle attuali tecnologie deve prevedere almeno 1200/1300 cremazioni/anno per impianto o per linea;
- b) il bacino di riferimento, che deve prevedere per il nuovo impianto almeno cinquemila decessi anno (equivalente a una popolazione di circa cinquecentomila abitanti) e che può essere raggiunto anche attraverso associazioni tra comuni, convenzioni, unioni di comuni, ecc.;
- c) una distanza minima di almeno cinquanta chilometri da un altro impianto, garantendo comunque la realizzazione di un impianto per ogni territorio provinciale. Tale criterio non si applica all'ambito territoriale della città metropolitana;
- d) la scelta di installazione di impianti in cimiteri situati in zone metanizzate, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e favorire l'utilizzo di combustibili a ridotto impatto ambientale.

7. Condizioni per la soppressione di cimiteri e crematori esistenti

Soppressione dei cimiteri

Un cimitero può essere soppresso allorché si trovi in condizioni di non conformità alle prescrizioni previste dalle vigenti normative di settore nazionali e regionali, o quando ricorrano ragioni di dimostrata necessità, in particolare nei casi in cui si verifichi l'incompleta mineralizzazione dei cadaveri, quando si sia dimostrato insufficiente l'intervento di correzione della struttura fisica del terreno.

La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che il comune abbia predisposto il Piano cimiteriale previsto ai sensi del presente Piano di coordinamento.

La soppressione del cimitero è autorizzata dal comune, previo parere dell'azienda sanitaria locale competente, con le modalità e la documentazione previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione della legge regionale 15/2011).

L'autorizzazione alla soppressione deve riportare le prescrizioni relative alla destinazione futura dell'area, ai tempi ed alle condizioni per tale procedura.

Il terreno di un cimitero di cui sia stata autorizzata la soppressione non può essere destinato ad altri usi prima che siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione; durante tale periodo esso è soggetto a vigilanza comunale e va tenuto in condizioni di adeguata manutenzione. Trascorso tale periodo di tempo, il terreno dell'intera area deve essere diligentemente dissodato per la profondità di almeno due metri, prima di consentire la destinazione ad altri usi.

Soppressione dei crematori

La soppressione dei crematori deve essere oggetto di comunicazione, dal parte del gestore, agli enti che hanno rilasciato l'autorizzazione, almeno sei mesi prima della data prevista di chiusura e comunque in modo da non creare disservizio o disagio alla popolazione interessata.

8. Strutture per il commiato

Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento n. 7/R del 2012 e ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20/2007, la sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere.

Tipologie di sale di commiato

Dal punto di vista organizzativo e funzionale si distinguono due diverse tipologie:

- a) per la sala del commiato che serve solo per officiare riti di commiato (a feretro chiuso) non sono richiesti requisiti specifici ed in particolare non occorrono le dotazioni del servizio mortuario;
- b) per la sala (o struttura) del commiato che viene utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme la tolettatura, gli interventi di tanatoprassi e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia, (mentre questo è mantenuto su tavoli anatomici o in cassa aperta), devono essere osservate le misure igienico-sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) che di seguito si riportano.

Requisiti minimi strutturali

Il servizio deve essere dotato di:

- locale per l'osservazione/sosta salme;
- camera ardente;
- locale per la preparazione personale;
- -servizi igienici per i parenti;
- -sala per onoranze funebri al feretro;
- -deposito materiale.

Requisiti minimi impiantistici

Il servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:

- temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi C per i locali con presenza di salme;
- umidità relativa $60\% \pm 5$; -n. ricambi aria/ora esterna 15 v/h.

È prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto illuminazione di emergenza.

Servizio mortuario

Il servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.

In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura.

Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

Custodia

Anche per la custodia valgono due diversi criteri: il servizio di guardia della sala del commiato ove si svolgano solo liturgie esequiali rientra nella generica custodia cimiteriale. Se invece si tratta di struttura assimilabile a camera mortuaria cimiteriale si rientra nei generali obblighi di sorveglianza cimiteriale e quindi per questi occorre osservare quanto indicato dal Ministero della sanità al paragrafo 12 della circolare 24 giugno 1993, n. 24 (Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con d.p.r. 285/1990 – circolare esplicativa).

Se in questi locali si deve trascorrere l'intero periodo d'osservazione della salma sino alla chiusura della cassa è necessario riferirsi al presidio di sicurezza stabilito per i depositi di osservazione (per il rilievo di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, cui si devono aggiungere i sistemi anti-intrusione, così da evitare reati come profanazione delle salme oppure inquinamento di eventuale materiale probatorio in acquisizione del quale sia stato disposto esame autoptico da parte della magistratura).

Sala del commiato pubblica

Deve essere disponibile, nei cimiteri di nuova costruzione o in fase di ampliamento e di ristrutturazione, una “sala del commiato” per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato al feretro, nel rispetto della volontà del defunto e delle pari dignità di tutti i cittadini. L’uso della sala viene concesso anche agli appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di idonei ambienti per tale scopo.

Tale sala è priva di simboli religiosi per accogliere i funerali di ogni confessione, ovvero atei.

La sala serve solo per officiare riti del commiato a feretro chiuso, prima della tumulazione, inumazione o cremazione della salma.

Tale attività rientra nei servizi istituzionali del comune, fruibili, a richiesta, da qualunque cittadino o esercente l’attività funebre in condizioni di pari dignità.

L’autorizzazione e le modalità per l’uso di detta sala sono indicate in un disciplinare da approvarsi da parte dell’organo comunale competente.

Sale del commiato private

La gestione delle sale del commiato è consentita solo ad operatori del settore funerario ovvero a soggetti autorizzati ad esercitare l’attività di pompe funebri.

Gli operatori, adeguatamente qualificati, potranno gestire propri servizi per il commiato e se attrezzate, in base ai requisiti per le camere mortuarie previsti dal d.p.r. 14 gennaio 1997 possono effettuare l’osservazione della salma.

Presso le sale del commiato, su istanza dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture socio-sanitarie od ospedaliere.

Gli operatori avranno anche l’obbligo della vigilanza e custodia delle salme, al fine di evitare la profanazione delle salme.

Tra i servizi per il commiato è prevista la tolettatura, la presentazione estetica di un cadavere per la veglia, da effettuare a cassa aperta.

I servizi per il commiato, gestiti da soggetti esercenti l’attività funebre, sono fruibili da qualunque cittadino in condizioni di pari dignità. I servizi per il commiato possono essere, altresì, destinati alla celebrazioni delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti allo scopo.

Presso le sale del commiato possono sostare, per brevi periodi, feretri chiusi destinati ad inumazione, tumulazione e cremazione.

L’apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata ad autorizzazione del comune in conformità alla pianificazione urbanistica ed alle disposizioni del presente regolamento.

Criteri di costruzione, disposizioni di carattere urbanistico e territoriale

Le sale del commiato sono considerate dal punto di vista urbanistico attività terziarie; conseguentemente possono essere inserite in aree urbanistiche che prevedono destinazione d’uso di tipo commerciale-terziario-direzionale.

Nella pianificazione e programmazione urbanistica si deve porre estrema attenzione all’inserimento delle sale per il commiato nel tessuto urbanizzato in relazione alla specificità, peculiarità e caratteristiche di tali strutture.

Il comune deve definire l’ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato, tenendo conto di quanto previsto nei commi precedenti, modificando, qualora necessario, lo strumento urbanistico vigente, attivando le necessarie procedure di variante urbanistica, ai sensi della legge regionale 56/1977.

Nel caso di edifici esistenti, per i quali è stata rilasciata l’agibilità, l’istanza all’apertura della sala del commiato deve essere preceduta dall’acquisizione del parere favorevole del condominio, espresso secondo le vigenti disposizioni di legge. Le sale del commiato non possono essere realizzate all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture socio-sanitarie o istituzionali.

Collocazione e accessibilità

Le sale del commiato devono essere ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta privati, ai sensi delle normative vigenti, e/o pubblici disposti nelle immediate vicinanze della struttura e comunque facilmente raggiungibili a piedi. Anche per le strutture situate all’interno dei centri storici il parcheggio deve essere facilmente raggiungibili a piedi.

È vietata la collocazione delle sale del commiato nelle aree dei centri storici con limitazione del traffico sottoposte a pedonalizzazione o alla Zona a Traffico Limitato (ZTL).

Le sale del commiato private devono essere ubicate ad una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, sia pubbliche che private, e di cento metri dalle strutture obitoriali e dai crematori.

Igiene e logistica

L'entrata delle salme nelle sale del commiato private deve avvenire dalla parte opposta dell'entrata dei dolenti e questa deve essere situata, preferibilmente, in una via non molto transitata.

Devono pertanto essere presenti distinti ingressi di cui uno per dolenti, l'altro per i feretri e la loro movimentazione.

I locali da destinare a sala del commiato devono essere situati al piano terra, con possibile utilizzo anche dei piani superiori per eventuali servizi.

Cartelli identificativi e insegne

Le strutture destinate a sala del commiato non possono essere segnalate in alcun modo tranne che con vetrofania.

Autorizzazione alla istituzione e gestione di strutture private di commiato

La richiesta per l'autorizzazione all'istituzione e gestione di sale del commiato private completa della documentazione necessaria, può pervenire al comune attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) se presente, che ne cura l'istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica e quello igienico sanitario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Il comune definisce il termine e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

Vigilanza

L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato è esercitata dal comune, che si avvale dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali.

9. Cinerari comuni e aree per la dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 1993, al punto 14.3 il cinerario comune è un edificio, manufatto o costruzione, che deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri, e nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.

L'obbligo di cui al primo capoverso è cogente per almeno un cimitero comunale, potendosi negli altri avere la coesistenza di ossario e cinerario comune in un unico luogo chiuso, sia al fine di evitare infiltrazioni d'acqua che per evitare asportazioni non autorizzate. In questa evenienza l'urna cineraria non sarà depositata nell'ossario comune, ma sarà temporaneamente collocata nella camera mortuaria di cui all'articolo 64 del d.p.r. 285/1990 per il successivo sversamento nel itinerario comune. Nei comuni fino a cinquemila abitanti è possibile realizzare in un unico luogo chiuso l'ossario e il cinerario comune.

Per ciò che riguarda il senso comunitario della morte, si richiama quanto indicato all'articolo 7 della legge regionale 20/2007.

10. Caratteristiche dei campi di inumazione e dei loculi aerati e non

Per quanto riguarda le caratteristiche dei campi di inumazione e dei loculi aerati e non, si applicano gli articoli 18, 19 e l'allegato A del regolamento n. 7/R del 2012.

11. Zona di rispetto cimiteriale

È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di duecento metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo i casi previsti dalla legge.

Il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a duecento metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di cinquanta metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi.

Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre

il limite di cinquanta metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.

Nella fascia di rispetto dei cimiteri è comunque consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale previo parere dell'ASL territorialmente competente, qualora il comune lo ritenga necessario; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13 della legge regionale 56/1977, terzo comma, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10% della superficie utile lorda.

CAPITOLO 4 – CIMITERI PER ANIMALI

1. Cimiteri per animali d'affezione

L'istituzione di cimiteri per animali d'affezione, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione), è disciplinata dal regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 5/R (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 "Cimiteri per animali d'affezione").

CAPITOLO 5 – NORME TRANSITORIE

1. Norme transitorie

La Regione Piemonte promuove la edificazione di nuovi cimiteri consortili e gli ampliamenti di quelli esistenti che prevedono la costruzione nella propria area di reparti per l'uso di sepolture di persone professanti culti diversi da quelli tradizionali, ovvero, di reparti riservati a comunità di stranieri residenti, favorendo l'accorpamento di tali sepolture e la concessione ad enti, associazioni ed organizzazioni autofinanziate che ne curino il buono stato di manutenzione.

I crematori che alla data di entrata in vigore del presente piano risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.

I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. È fatto l'obbligo ai comuni di istituire, anche attraverso consorzi, ed in coordinamento con le aziende sanitarie locali di competenza territoriale il servizio di smaltimento di detti rifiuti approntando opportune regolamentazioni di salvaguardia e prevenzione igienica.

I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente piano entro due anni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

Gli obblighi ed adempimenti previsti dal presente Piano si applicano, quando non diversamente indicato nei singoli capitoli, ai cimiteri di nuova costruzione ed a quelli in fase di ampliamento e ristrutturazione, fatto salvo quanto indicato nei paragrafi precedenti.

Possono essere autorizzati gli impianti di cremazione per la cui realizzazione, prima dell'entrata in vigore del presente piano siano stati avviati dai comuni procedimenti da cui derivino obblighi vincolanti per i medesimi. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dal presente piano e dai provvedimenti da esso derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990 e della legge 130/2001.

PROSPETTO STATISTICO

WEDNESDAY

PIANTATI DI CREMAZIONE PRESENTI IN PIEMONTE AL 31/12/2013

[illegible]

SEALING IS CRITICAL IN JOINTS

al 2009 ci sono 12 miliardi e 800 milioni di abitanti nel mondo; nel 2050 si prevedono 9 miliardi e 600 milioni di abitanti.

È stato in linea d'attesa nel 2013, nel 2 ottobre e settembre a novembre a novembre 2013, il 1 di novembre e il 15 novembre.

Keywords: attachment; emotion regulation; self-regulation; social support

[illegible]

SCHEDA 2

CREMAZIONI PER IMPIANTO IN PIEMONTE - ANNI 2010-2013

Comune impianto	Anno	Cadavere	Resti	di cui esumazioni e estumulazioni non distinguibili	di cui esumazioni	di cui estumulazioni	di cui parti anatomiche riconoscibili assimilabili	di cui ossari	Totale cremazioni
ACQUI TERME**	2013	144	192	189				3	336
ACQUI TERME	2012	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo
ACQUI TERME	2011	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo
ACQUI TERME	2010	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo
BRA	2013	1.052	375	259			6	110	1.427
BRA	2012	795	179	170			4	5	974
BRA	2011	487	155	150			5	0	642
BRA	2010	583	137	133			4	0	700
CASELLE T.SE	2013	1.486	86	86			0		1.572
CASELLE T.SE	2012	798	34	34			0		832
CASELLE T.SE	2011	34	0	0			0		34
CASELLE T.SE	2010	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo
DOMODOSSOLA	2013	1.841	578		357	153		66	2.217
DOMODOSSOLA	2012	1.548	526		352	151		23	2.074
DOMODOSSOLA	2011	1.008	589		395	169		25	1.597
DOMODOSSOLA	2010	2.024	485		319	137		29	2.509
NOVARA	2013	1.209	429						1.638
NOVARA	2012	542	225						767
NOVARA	2011	510	175						685
NOVARA	2010	785	145						930
PISCINA	2013	1.922	252	251				1	2.174
PISCINA	2012	1.949	293	293				0	2.242
PISCINA	2011	1.572	260	258				2	1.832
PISCINA	2010	1.251	145	144				1	1.396
TORINO	2013	3.770	3.149		2.403	634	112		6.919
TORINO	2012	3.719	3.287		2.935	239	113		7.006
TORINO	2011	3.685	1.854		1.638	85	131		5.539
TORINO	2010	3.365	742		510	43	89		4.107
TRECCATE	2013	3.706	1.822		1.023	436	0	360	5.528
TRECCATE	2012	3.767	1.258		764	326	1	167	5.025
TRECCATE	2011	3.088	809		494	212	1	102	3.897
TRECCATE	2010	345	174		166			8	519
VERBANIA	2013	1.082	164	155			9		1.246
VERBANIA	2012	1.047	87	54			13		1.114
VERBANIA	2011	960	81	74			7		1.041
VERBANIA	2010	1.015	148	143			5		1.163
ASTI	2013	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	0
ASTI	2012	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	0
ASTI	2011	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	0
ASTI	2010	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	0
BIELLA	2013	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	0
BIELLA	2012	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	0
BIELLA	2011	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	0
BIELLA	2010	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	0
VALENZA	2013	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	0
VALENZA	2012	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	0
VALENZA	2011	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	0
VALENZA	2010	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	non attivo	0
PIEMONTE	2013	16.012	7.045	940	3.783	1.228	128	539	23.057
PIEMONTE	2012	14.165	5.869	551	4.051	716	131	195	20.634
PIEMONTE	2011	11.344	3.923	482	2.527	466	146	127	15.267
PIEMONTE	2010	9.348	1.976	420	1.095	180	99	37	11.324

** attivo da ottobre 2013

Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica su dati rilevati negli impianti di cremazione (rilevazione 29 ottobre 2014 dati richiesti al 31/12/2013)

storica della popolazione residente e dei decessi dei residenti per Azienda Sanitaria Locale piemontese – Anni 2002-2013 (v.a)

AL	ASL AT		ASL BI		ASL CN1		ASL CN2		ASL NO		ASL TO 1-2		ASL TO3		ASL TO4		ASL TO5		ASL VC		ASL VCO	
	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP
6.357	197.426	2.656	178.429	2.330	402.075	4.869	159.787	1.764	323.669	3.836	981.644	9.330	555.465	5.136	489.326	5.266	286.879	2.462	175.135	2.426	170.356	2.036
6.601	200.387	2.769	178.892	2.282	404.723	5.065	161.464	1.881	328.320	3.658	867.857	10.214	560.630	5.564	494.376	5.498	290.520	2.592	175.447	2.410	171.481	2.071
6.090	201.415	2.452	178.732	2.178	407.215	4.505	162.894	1.743	331.409	3.340	902.255	9.140	565.908	5.098	497.159	5.004	293.306	2.479	175.397	2.264	172.371	1.958
6.162	202.158	2.727	178.211	2.230	408.251	4.808	163.595	1.761	333.092	3.502	900.808	9.481	568.383	5.428	499.804	5.235	295.775	2.560	174.908	2.329	172.374	2.030
6.136	202.903	2.543	177.618	2.237	409.336	4.842	164.400	1.803	335.444	3.466	900.569	9.241	570.878	5.353	502.264	5.160	297.277	2.633	174.566	2.217	172.429	1.967
6.167	205.559	2.537	178.237	2.174	413.559	4.758	167.079	1.782	339.524	3.357	908.283	9.311	578.448	5.425	510.978	5.341	302.514	2.535	175.032	2.185	173.173	1.902
6.400	207.598	2.624	178.137	2.164	417.103	4.779	169.039	1.879	343.950	3.677	908.825	9.655	582.759	5.516	515.997	5.506	306.000	2.729	177.837	2.329	173.674	2.032
6.370	208.700	2.582	177.656	2.316	419.264	5.005	170.448	1.820	348.482	3.597	909.539	9.718	584.579	5.686	518.365	5.600	307.707	2.714	177.268	2.329	173.688	2.030
6.073	209.162	2.681	176.895	2.114	420.969	4.848	171.457	1.825	349.397	3.452	907.563	9.403	586.587	5.785	521.094	5.571	309.742	2.718	176.938	2.301	174.156	2.014
6.151	205.031	2.504	173.192	2.159	417.069	4.758	169.172	1.807	343.399	3.488	868.312	9.676	577.407	5.798	514.123	5.691	305.000	2.843	173.949	2.189	170.676	1.997
6.412	205.554	2.708	172.811	2.232	418.719	4.909	170.520	1.870	345.245	3.693	872.091	9.792	581.487	5.992	516.458	5.714	307.166	2.929	173.618	2.219	170.675	2.067
6.156	207.582	2.630	173.757	2.266	420.682	4.763	171.809	1.876	349.813	3.525	902.137	9.790	586.864	5.953	521.089	5.940	310.292	2.937	174.508	2.302	171.376	1.939

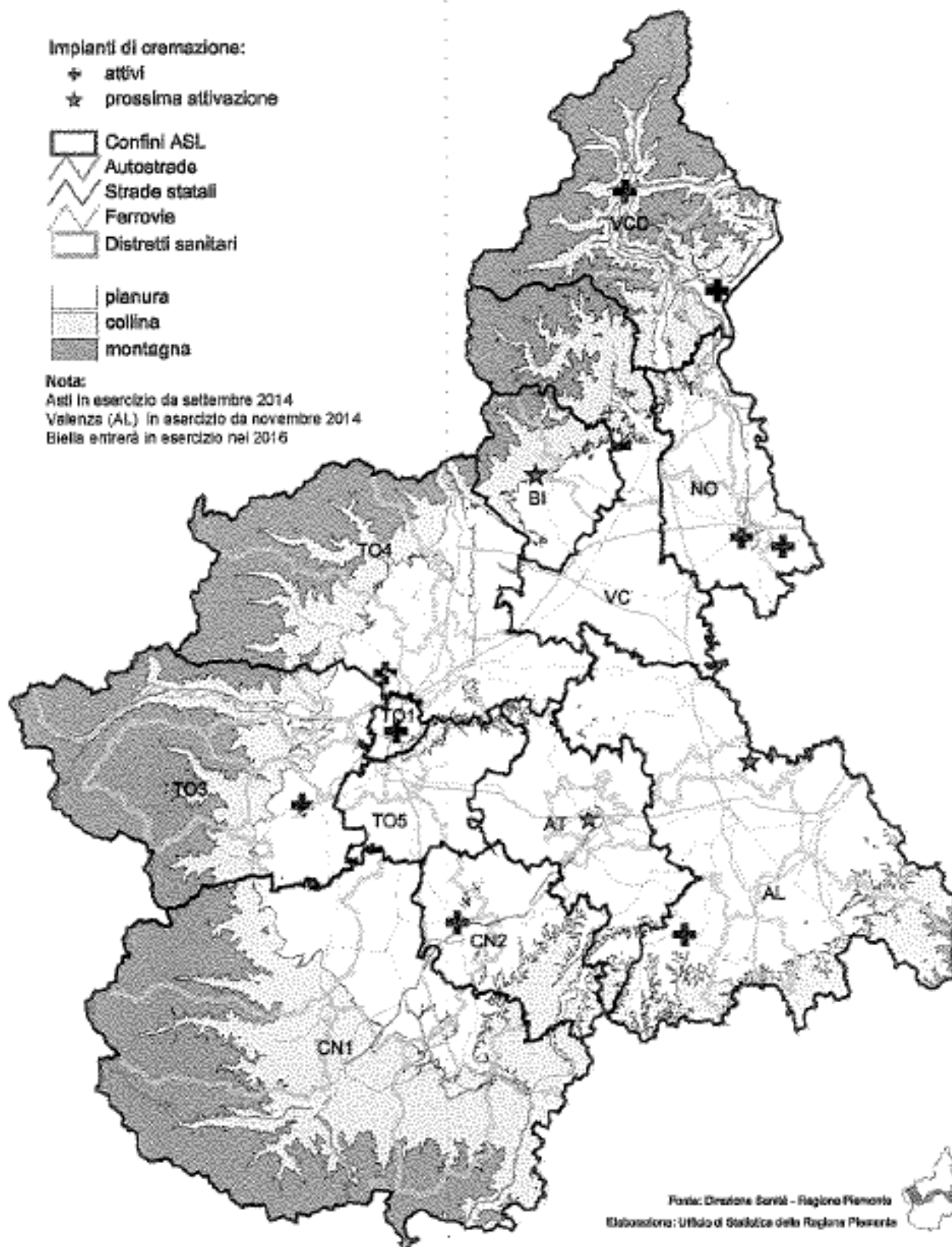
zione Ufficio di Statistica regionale su dati Istat

storica della popolazione residente e dei decessi dei residenti per le provincie piemontesi – Anni 2002-2013 (v.a)

SANDRIA	ASTI		BIELLA		CUNEO		NOVARA		TORINO		V.C.O.		VERCELLI		PIEMONTE	
	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP	DECESSI	POP
5.966	219.988	2.826	182.325	2.379	592.365	6.638	371.686	3.783	2.297.917	24.290	161.412	1.824	177.109	2.361	4.436.798	50.077
6.227	217.978	2.892	181.428	2.361	589.102	6.779	367.022	3.957	2.254.720	24.133	160.143	1.913	176.307	2.255	4.374.052	50.507
5.944	217.407	2.888	181.866	2.283	586.113	6.564	365.286	3.773	2.243.382	23.738	160.079	1.857	176.576	2.214	4.357.663	49.081
5.908	221.687	2.848	185.788	2.254	592.303	6.672	371.802	3.709	2.302.353	23.198	163.247	1.864	179.562	2.332	4.457.335	48.785
6.148	221.151	2.769	186.698	2.444	589.586	6.824	368.864	3.880	2.297.598	23.450	163.121	1.891	179.798	2.361	4.446.230	49.767
6.207	220.156	2.803	187.314	2.347	586.020	6.656	368.479	3.958	2.290.990	23.095	162.775	1.901	180.111	2.343	4.432.571	49.310
5.995	218.681	2.701	187.491	2.297	590.513	6.537	361.904	3.585	2.277.886	22.350	162.333	1.796	177.367	2.213	4.401.266	47.474
5.956	215.074	2.731	186.938	2.374	573.613	6.442	357.688	3.732	2.248.955	22.091	161.640	1.831	176.705	2.243	4.362.828	47.400
5.986	214.205	2.908	187.619	2.378	571.827	6.588	355.354	3.789	2.242.775	22.416	161.580	1.894	177.027	2.314	4.341.733	48.253
5.924	213.369	2.624	188.197	2.315	569.987	6.245	353.743	3.644	2.236.941	21.447	161.575	1.834	177.280	2.218	4.330.172	46.251
6.411	212.219	2.994	188.421	2.421	566.062	6.943	350.689	3.952	2.191.960	23.585	160.897	1.927	177.049	2.392	4.270.215	50.625
6.192	208.116	2.823	187.962	2.472	561.729	6.631	345.952	3.918	2.172.226	21.938	159.636	1.900	176.510	2.413	4.231.334	48.288

zione Ufficio di Statistica regionale su dati Istat

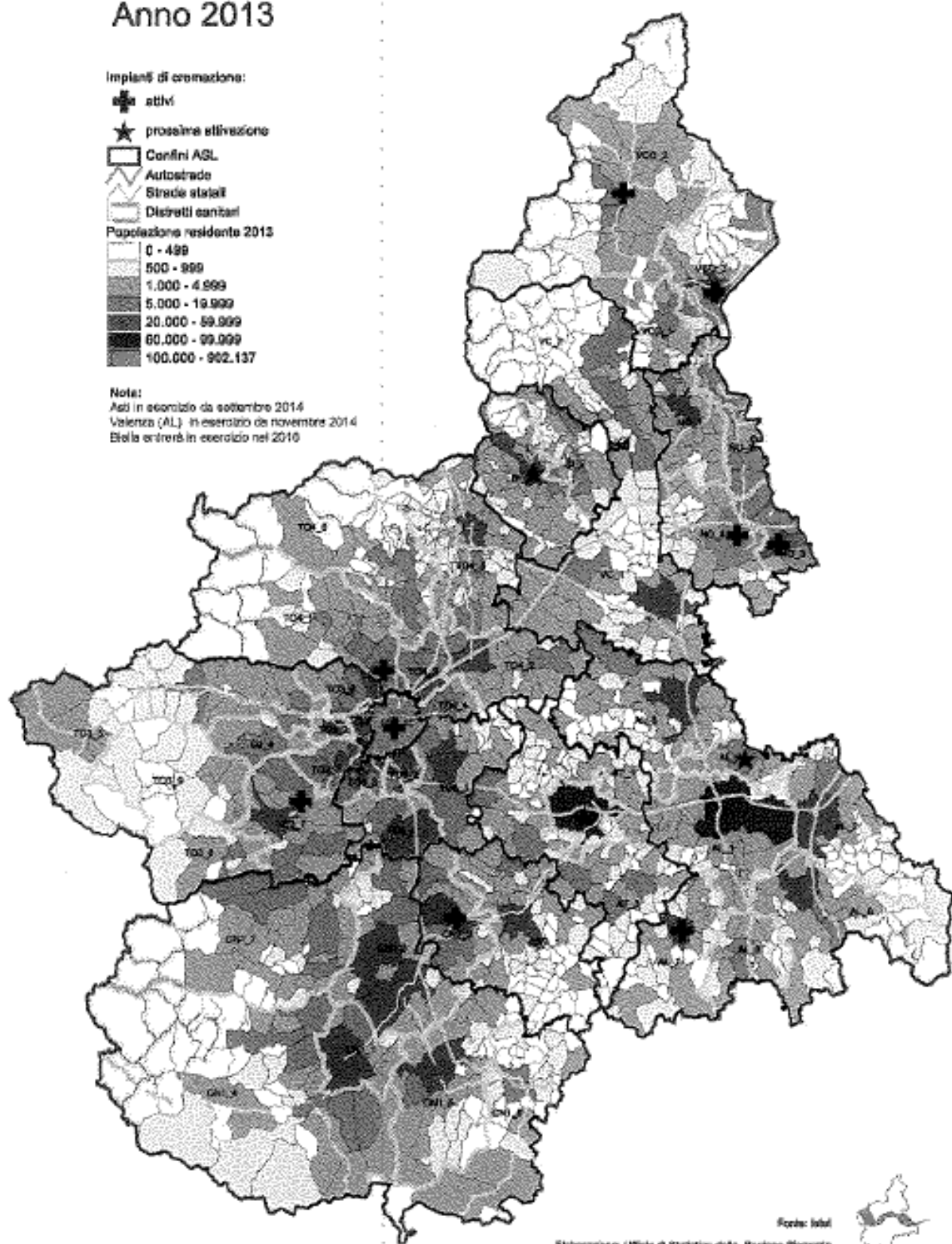
Regione Piemonte - Impianti di cremazione Anno 2013



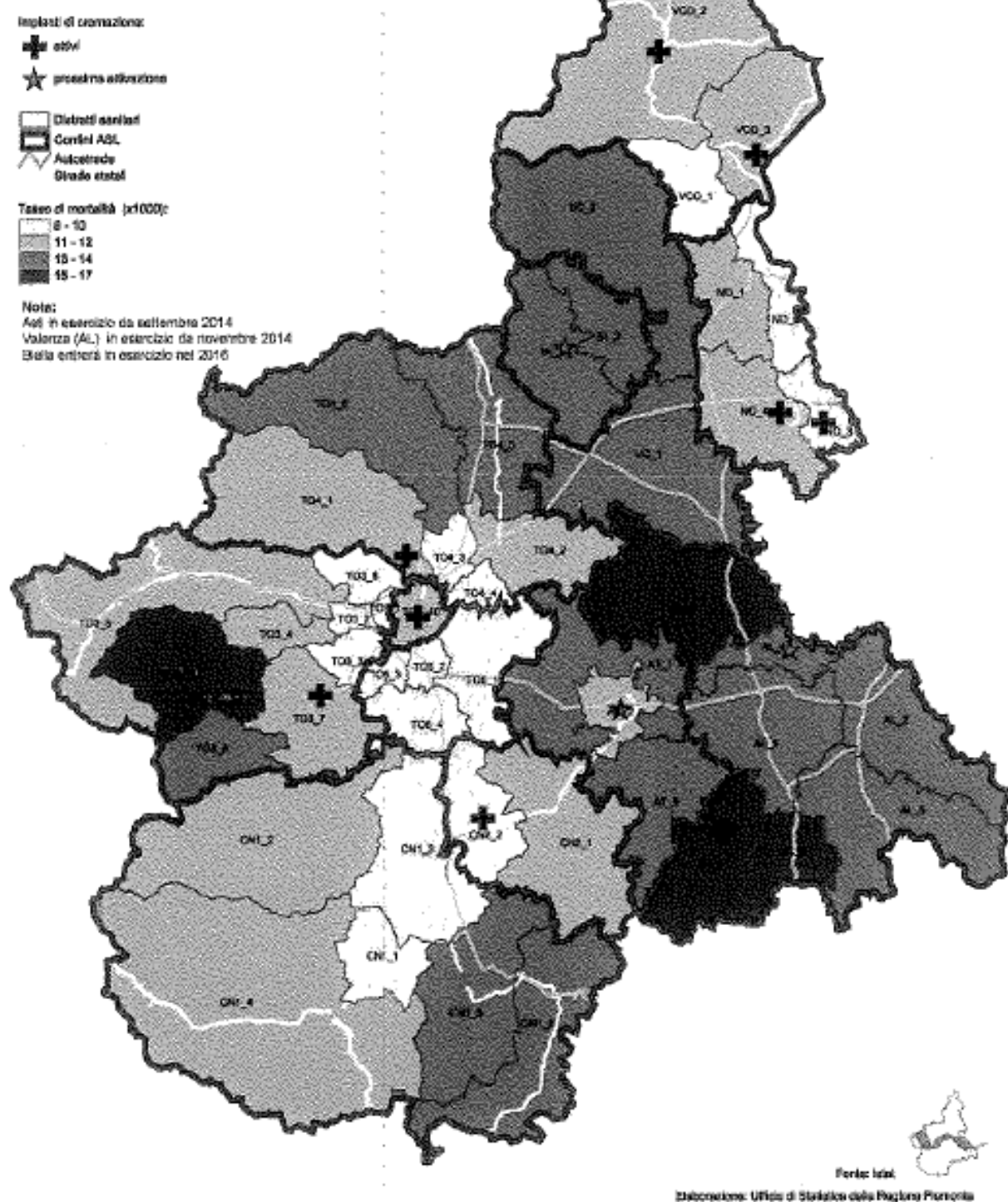
Impianti di conversione:

-  attivi
 prossime attivazioni
 Confini ASL
 Autostrade
 Strade statali
 Discreti cantieri
 Popolazione residente 2012
 0 - 499
 500 - 999
 1.000 - 4.999
 5.000 - 19.999
 20.000 - 59.999
 60.000 - 99.999
 100.000 - 902.137

Nota:
Asti in esercizio da settembre 2014
Valenza (AL) in esercizio da novembre 2014
Biella entrerà in esercizio nel 2016



Tasso di mortalità per Distretto sanitario Anno 2013



Indice di vecchiaia per Distretto sanitario Anno 2013

Impianti di cremazione:

- ✚ attivi
- ★ prossima attivazione

- Autostrada
- Strade statali
- Distretti sanitari
- Confini ASL

Indice di vecchiaia (x100):

- 134 - 159
- 160 - 189
- 190 - 219
- 220 - 234

Nota:

Asti in esercizio da settembre 2014

Valenza (AL) in esercizio da novembre 2014

Biella entrerà in esercizio nel 2015

